

Sono ammessi scongiuri, corna, ecc...



Verifiche finali

dopo 5 ore di generale

dopo 5 ore di specifica

1^ PARTE
introduzione

La sicurezza nel mondo del lavoro

Il decreto legislativo n° 81-2008
Testo Unico Sicurezza del lavoro

**Le norme di sicurezza novantanove
virgola nove volte su cento, non servono.
Servono solo nello zero virgola uno per
cento delle volte in cui qualcosa va
storto.**





Scattata il 19 settembre 1932

Da così



27 novembre 2011

a così



Perché fare questo corso?

Artic. 37 del T.U. D.Lgs 81/2008

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

sui rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e **procedure di prevenzione e protezione** caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.



(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro per il datore di lavoro – dirigente Istituto)

(Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro Lavoratore)

Per Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e per l'art. 37 del D.Lgs.81/2008.

Gazzetta Ufficiale dell'11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.



**La sicurezza
dei lavoratori**

Art.117 comma 3
della Costituzione Italiana




LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Norme e decreti: la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome Trento e Bolzano



Quante ore di formazione?

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08



ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

- *soggetto organizzatore del corso, il quale puo' essere anche il datore di lavoro;*
- *i nominativi dei docenti;*
- *un responsabile del progetto formativo, il quale puoè essere il docente stesso;*
- *un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a **35 unità**;*
- *Il registro di presenza dei partecipanti;*
- *L 'obbligo di frequenza del **90%** delle ore di formazione previste;*



Chi stabilisce la classificazione del rischio in base alle attività ?

Rischio: classificazione delle attività economiche



l'Istituto Nazionale di statistica italiano (ISTAT) Accordo Stato-Regioni per applicare il DLGS 195/2003

Rischio: classificazione delle attività economiche

La **classificazione delle attività economiche ATECO** (**AT**tività **ECO**nomiche) è una tipologia di classificazione adottata dall'Istituto Nazionale di statistica italiano (**ISTAT**) per le rilevazioni statistiche nazionali di carattere economico.

ATECO 2002	Rischio basso	ATECO 2007
Commercio ingrosso e dettaglio Attività Artigianali non assimilabili alle precedenti (carrozzerie, riparazione veicoli lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticceri, ecc.)	G	G - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 45 - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI 46 - COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI 47 - COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI
Alberghi, Ristoranti	H	I - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE 55 - ALLOGGIO 56 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
Assicurazioni	J	K - ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE 64 - ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI, (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE 66 - ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE
Immobiliari, Informatica	K	L - ATTIVITÀ IMMOBILIARI 68 - ATTIVITÀ IMMOBILIARI M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 69 - ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ 70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE 71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 75 - SERVIZI VETERINARI 77 - ATTIVITÀ DI NOLEGGIO E LEASING OPERATIVO 78 - ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE 79 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE 80 - SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE 81 - ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO 82 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

Rischio: classificazione delle attività economiche

Rischio basso

Ass.ni ricreative, culturali, sportive	<p>O</p> <p>J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 58 - ATTIVITÀ EDITORIALI 59 - ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE 60 - ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE 61 - TELECOMUNICAZIONI 62 - PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE 63 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI</p> <p>R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 90 - ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 92 - ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE LOTTERIE, LE SCOMMESSE, LE CASE DA GIOCO 93 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DI DIVERTIMENTO</p> <p>S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 94 - ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE 95 - RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA 96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA</p>
Servizi domestici	<p>P</p> <p>T - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE 97 - ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO 98 - PRODUZIONE DI BENI INDIFFERENZIATI PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE</p>
Organizz. Extraterrit.	<p>Q</p> <p>U - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI 99 - ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI</p>

Rischio medio

ATECO 2002		ATECO 2007
Agricoltura	A	A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
Pesca	B	02 - SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 03 - PESCA E ACQUACOLTURA
Trasporti, Magazzinaggi, Comunicazioni	I	H - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 49 - TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA 51 - TRASPORTO AEREO 52 - MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI 53 - SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
Assistenza sociale NON residenziale (85.32)	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 88 - ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
Pubblica Amministrazione	L	O - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 84 - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Istruzione	M	P - ISTRUZIONE 85 - ISTRUZIONE

Rischio alto

ATECO 2002

ATECO 2007

Estrazione minerali	CA	B - ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 05 - ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 06 - ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE 07 - ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
Altre industrie estrattive	CB	08 - ALTRE ATTIVITÀ DI ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE 09 - ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE
Costruzioni	F	F - COSTRUZIONI 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI 42 - INGEGNERIA CIVILE 43 - LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
Industrie Alimentari ecc.	DA	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 10 - INDUSTRIE ALIMENTARI
Tessili, Abbigliamento	DB	11 - INDUSTRIA DELLE BEVANDE 12 - INDUSTRIA DEL TABACCO
Conciarie, Cuoio	DC	13 - INDUSTRIE TESSILI
Legno	DD	14 - CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
Carta, editoria, stampa	DE	15 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI 16 - INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO, ESCLUSI I MOBILI;
Minerali non metalliferi	DI	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
Produzione e Lavorazione metalli	DJ	17 - FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 18 - STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
Fabbricazione macchine, apparecchi meccanici	DK	23 - FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 24 - METALLURGIA
Fabbricaz. macchine app. elettrici, elettronici	DL	25 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO, ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE 28 - FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA 26 - FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI
Autoveicoli	DM	ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
Mobili	DN	27 - FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE 29 - FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 30 - FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO 31 - FABBRICAZIONE DI MOBILI 32- ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

Rischio: classificazione delle attività economiche

Rischio alto

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua	E	D - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA 35 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA E - FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO 36 - RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
Smaltimento rifiuti	O	37 - GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE 38 - ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI 39 - ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Raffinerie - Trattamento combustibili nucleari	DF	C - ATTIVITÀ MANIFATTURIERE 19 - FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO
Industria chimica, Fibre	DG	20 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
Gomma, Plastica	DH	21 - FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI 22 - FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
Sanità	N	Q - SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 86 - ASSISTENZA SANITARIA
Assistenza sociale residenziale (85.31)		87 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE



Quali contenuti ?



CONTENUTI


Formazione
Generale
4 ore per tutti i
settori



Formazione generale

Contenuti:

- L'evoluzione normativa dagli anni '50 ad oggi
- introduzione: il D.Lgs. 81/2008
- i concetti basilari (rischio - pericolo - danno – prevenzione - protezione)
- organizzazione del sistema aziendale della prevenzione e della protezione
- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.



CREDITI FORMATIVI

*Il modulo di formazione **generale**, rivolto ai soggetti di cui ai punti 4 (lavoratori) e 5 (preposti), costituisce **credito formativo permanente**.*

Norme e decreti: la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile

CONTENUTI



Formazione
Specifica

n° 4 ore
Classe di
rischio basso

Formazione Specifica Classe di rischio basso

Contenuti:

Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Cadute dall'alto, Rischi da esplosione, Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, Etichettatura, Rischi cancerogeni, Rischi biologici, Rischi fisici, Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, Videoterminali, DPI, Organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale carichi, Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto), Segnaletica, Emergenze, Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico, Procedure esodo e incendi, Procedure organizzative per il primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri Rischi.

AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento **quinquennale**, di durata minima di **6 ore**, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.

Norme e decreti: la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito D.Lgs. n. 81/08)

2^ PARTE
Evoluzione normativa
e rischio

FONTI NOMATIVE



NORME INTERNE

(Produzione normativa Italiana)

- Costituzione della Repubblica
- Codice civile
- Codice penale
- Decreti, circolari...
- Leggi speciali: TU sulla sicurezza D.lgs 81/2008
- Norme tecniche nazionali (**UNI**, **CEI**..)

NORME ESTERNE

(Produzione normativa Europea e Internazionale)

Direttive europee: per essere giuridicamente operative in Italia, necessitano di recepimento tramite legge

Norme tecniche europee (**EN**): per essere operative in Italia, necessitano di recepimento obbligatorio da parte dell'**UNI** (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)

Norme tecniche internazionali (**ISO**) diventano operative a discrezione dell'**UNI** (non vi è obbligo di recepimento)

Secondo la Direttiva Europea 98/34/CE del 22 giugno 1998:

"norma è la specifica tecnica - approvata da un organismo riconosciuto a svolgere attività normativa - per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria e che appartenga ad una delle seguenti categorie:

- 1. norma internazionale (ISO)**
- 2. norma europea (EN)**
- 3. norma nazionale (UNI)**

Le norme, quindi, sono documenti che definiscono le caratteristiche (dimensionali, prestazionali, ambientali, di sicurezza, di organizzazione ecc.) di un prodotto, processo o servizio, secondo lo stato dell'arte e sono il risultato del lavoro di decine di migliaia di esperti in Italia e nel mondo.

In estrema sintesi, sono documenti che specificano cioè "come fare bene le cose" garantendo sicurezza, rispetto per l'ambiente e prestazioni certe.

Tutto questo abbiamo dovuto specificarlo non solo per noi ma per tutti quelle aziende che da sempre impegnate alla certificazioni dei propri prodotti:

- perché concorrono alla tutela della sicurezza e dell'ambiente:**
- contribuendo alla sicurezza dei lavoratori;**
- garantendo la progettazione e la fabbricazione di prodotti sicuri;**
- fornendo al mercato strumenti di gestione ambientale e metodi di prova riconosciuti.**

N° 238



Un po' di storia

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Dai Regi Decreti al Testo Unico sulla Sicurezza:

breve storia della legislazione italiana in materia

I PRIMI REGI DECRETI (dal 1875 al 1940)

Normative che regolavano i lavori in miniera, nelle cave e con gli esplosivi (le attività più pericolose che si svolgevano all'epoca) e che tutelavano il lavoro minorile e "dei fanciulli". lavoro nelle risaie e poi, con l'evoluzione dell'industria e dell'utilizzo di sostanze chimiche, si ricorda in particolare il Regio Decreto relativo allo stoccaggio, trasporto e manipolazione dei Gas Tossici

DECRETI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DPR 547 e DPR 303 (anni '50)

D.P.R. del 27/04/1955 n. 547 la cosiddetta "**normativa macchine**", che è rimasta in vigore per più di 40 anni e che, descriveva come dovevano essere realizzate, condotte e mantenute tutte le apparecchiature, dagli impianti elettrici, ai montacarichi, dai macchinari, agli utensili. Trattava anche di materiali e sostanze pericolose, di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di soccorsi d'urgenza.



un po' di storia: L'evoluzione normativa dai primi decreti ad oggi

78. Comando a pedale delle macchine.
I pedali di comando generale o particolare delle macchine, esclusi quelli di solo arresto, devono essere protetti, al di sopra ed ai lati, da una custodia, oppure essere muniti di altro dispositivo, che, pur consentendo una agevole manovra, eviti ogni possibilità di azionamento accidentale del pedale.

Dai Regi Decreti al Testo Unico sulla Sicurezza:

breve storia della legislazione italiana in materia

I PRIMI REGI DECRETI (dal 1875 al 1940)

Normative che regolavano i lavori in miniera, nelle cave e con gli esplosivi (le attività più pericolose che si svolgevano all'epoca) e che tutelavano il lavoro minorile e "dei fanciulli". lavoro nelle risaie e poi, con l'evoluzione dell'industria e dell'utilizzo di sostanze chimiche, si ricorda in particolare il Regio Decreto relativo allo stoccaggio, trasporto e manipolazione dei Gas Tossici

DECRETI PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - DPR 547 e DPR 303 (anni '50)

D.P.R. del 19/03/56 n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro

Mirava a rimuovere le cause di nocività dagli ambienti di lavoro e trattava quindi di volumi minimi, illuminazione, ricambi d'aria, temperatura, pulizia, umidità, presidi sanitari, servizi igienici, visite mediche etc...

Questi due DPR sono stati la pietra miliare della nostra legislazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e sono stati presi ad esempio in tutta Europa da commissioni e legislatori.



un po' di storia: L'evoluzione normativa dai primi decreti ad oggi

Art. 6. Altezza, cubatura e superficie

1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, e in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate nell'articolo 33, sono i seguenti:

a) altezza netta non inferiore a m. 3;

b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;

c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq. 2.

2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.

3. L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica v



Dai Regi Decreti al Testo Unico sulla Sicurezza:

breve storia della legislazione italiana in materia

LEGGI NOSTRE E DECRETI LEGISLATIVI DA DIRETTIVE UE ('70 al 2007)

Legge 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri ed il **DPR 1026/76** sui lavori insalubri e sulle sostanze vietate durante puerperio ed allattamento.

- **D. Lgs. 277/91** su Amianto Piombo e Rumore - **D. Lgs. 475/92** sui Dispositivi di Protezione Individuale - **D. Lgs. 459/96**, aggiornamento della "Normativa Macchine" 547/55 - **D. Lgs. 493/96** sulla Segnaletica di salute e sicurezza sui Luoghi di Lavoro - **D. Lgs. 25/02** sul Rischio Chimico - **D. Lgs. 233/03** sui Luoghi a Rischio di Esplosione (ATEX) - **D. Lgs. 187/05** sulle Vibrazioni Meccaniche - **D. Lgs. 195/06** sul Rumore *DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994 n. 626*

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994 n. 626

oggi

IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (D. Lgs. 81/08) - 2008-2009

un po' di storia: L'evoluzione normativa dai primi decreti ad oggi

Art. 87 DPR 547


Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad una velocità superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della mola montata.

5.1 Mole abrasive Allegato V TU (titolo 3 capo 1)

5.1.1

Le macchine molatrici a velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca l'azionamento della macchina ad una velocità superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della mola montata

Che cos'è il T.U.?





IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA (D. Lgs. 81/08) - 2008-2009

Il 9 aprile 2008 **il Consiglio dei Ministri ha varato** il Decreto Legislativo n.81 per l'emanazione del nuovo **Testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**. Il D.lgs 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:

- ➔ **l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;**
- ➔ **la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;**
- ➔ **il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;**
- ➔ **l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazioni (tecnologie, organizzazione, condizioni operative...)**

Il decreto, inoltre, ha definito in modo chiaro le responsabilità e le figure in ambito aziendale per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori.

STRUTTURA DEL TUSL

Il D.lgs 81/2008 è formato da **306 articoli**, suddivisi nei seguenti titoli:

- Titolo I - (art.1-61) **Principi comuni** (*Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di lavoro, disposizioni penali*)
- Titolo II (art.62-68) **Luoghi di lavoro** (*Disposizioni generali, Sanzioni*)
- Titolo III (art.69-87) **Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale** (*Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche*)
- Titolo IV (art.88-160) **Cantieri temporanei o mobili** (*Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni*)
- Titolo V (art.161-166) **Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro** (*Disposizioni generali, sanzioni*)
- Titolo VI (art.167-171) **Movimentazione manuale dei carichi** (*Disposizioni generali, sanzioni*)
- Titolo VII (art.172-179) **Attrezzature munite di videoterminali** (*Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni*)

Agenti fisici (*Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni*)

Titolo VIII (art.180-220)

Sostanze pericolose (*protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, sanzioni*)

Titolo IX (art.221-265)

Esposizione ad agenti biologici (*obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni*)

Titolo X (art.266-286)

Protezione da atmosfere esplosive (*disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni*)

Titolo XI (art.287-297)

Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale


Titolo XII (art.298-303)

Disposizioni finali

Titolo XIII (art.304-306)

La struttura del decreto è impostata prima con la **individuazione dei soggetti responsabili** e poi con la descrizione delle **misure gestionali** e degli **adeguamenti tecnici** necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.

D.Lgs.81/2008: PRINCIPI



➔ La sicurezza nei luoghi di lavoro si consegue con la **partecipazione di tutti**, dallo stesso datore di lavoro, ai dipendenti, ai loro rappresentanti

➔ La sicurezza dipende dalla caratteristica degli impianti e delle macchine, ma anche dall'adozione di **corretti procedimenti** di lavoro.

➔ La sicurezza è garantita se viene curata la **formazione** e sensibilizzazione del **personale** in materia di sicurezza.



DOVE SI APPLICA il D.Lgs.81/2008 ?

Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.



Art. 3

comma 4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

comma 8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con **esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.**



**Che cos'è il
rischio?**

Concetti di: Pericolo, Rischio, Danno,

E' una questione di probabilità.


Se ti comporti in un certo modo, le probabilità che succeda un danno aumentano.

Il fatto che tu non volessi provocarlo non sminuisce il fatto che hai oggettivamente fatto un danno.

Bastava pensarci un attimo.

Le norme di sicurezza, le norme di comportamento, esistono proprio per quello. Novantanove virgola nove volte su cento, non servono. Servono solo nello zero virgola uno per cento delle volte in cui qualcosa va storto.

Allora, se tu avessi tenuto acceso il cervello e tu ti fossi attenuto alle norme come un bravo bambino (buon padre di famiglia**), magari non sarebbe successo niente.**



Un **DANNO** è la conseguenza di un'azione o di un evento che causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un valore, un attrezzo, una macchina, un immobile o quant'altro abbia un valore economico, affettivo, morale.

Concetti di: Pericolo, Rischio, Danno,

PERICOLO

.prima di parlare di rischio parliamo di:

Pericolo: situazione da cui può derivare un danno a persone o cose (caduta, scivolamento, schiacciamento, urto, ustione ecc..)



Art.2 D.lgs.81/08 lett. r Definizione di Pericolo:

.. proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi o pratiche, etc.) aventi il potenziale di causare danno

“ IL RISCHIO è una condizione che potenzialmente può causare infortunio alle persone, danno agli impianti o alle strutture, perdita di materiale o diminuzione della capacità di svolgere una funzione prestabilita. Quando un rischio è presente esiste la possibilità che si verifichino questi effetti negativi”.

Art. 2 D.lgs 81/08 lett. S Definizione di Rischio :

“probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”

II RISCHIO è una combinazione della entità del **danno** (indipendentemente dalla tipologia) e di **probabilità** che il danno si manifesti.



Art. 2 D.lgs 81/08 lett. S Definizione di Rischio :

“probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”

DIFFERENZA TRA PERICOLO E RISCHIO

Fonti di pericolo possono oggettivamente essere presenti in un ambiente di lavoro, ma non è detto che un pericolo si trasformi automaticamente in rischio

Infatti, il rischio deriva dalla combinazione tra


presenza di pericoli (sostanze chimiche, rumore, macchine, attrezzature di lavoro...)




interazione delle persone con i pericoli

Il «rischio zero» raramente esiste!

PERICOLO



RISCHIO



CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

Generici: possono essere presenti sia sul lavoro sia nella vita di tutti i giorni

Specifici: sono collegati in particolare all'attività lavorativa svolta

Per la sicurezza (o infortunistici): sono responsabili del potenziale verificarsi di incidenti, infortuni, danni o menomazioni fisiche, in seguito a un impatto fisico - traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, termica, etc.)

Per la salute (o igienico-ambientali): sono responsabili della potenziale compromissione dello stato di salute in seguito all'esposizione a fattori chimici, fisici e biologici presenti nell'ambiente di lavoro

Trasversali: derivano dal rapporto tra uomo e ambiente di lavoro

RISCHI PER LA SICUREZZA

Esempi

- *Infortuni (cadute, scivolamenti, tagli, urti...) dovuti a luoghi e ambienti di lavoro, macchine, attrezzature, movimentazione di carichi*
- *Elettrocuzione*
- *Incendio*
- *Esplosione*



RISCHI PER LA SALUTE

Esempi

- *Esposizione ad agenti fisici
(rumore, vibrazioni, radiazioni...)*
- *Esposizione ad agenti chimici
(tossici, nocivi, cancerogeni...)*
- *Esposizione ad agenti biologici
(batteri, virus, funghi...)*



RISCHI TRASVERSALI

Esempi

- **Rischi ergonomici**
(*posture scorrette, movimenti ripetuti...*)
- **Rischi organizzativi**
(*orario di lavoro, turni...*)
- **Rischi psicosociali**
(*stress...*)



3[^] PARTE

Valutazione dei rischi

A COSA SERVE

Scopi della valutazione dei rischi

- 1) *Identificare i rischi cui sono esposti i lavoratori durante la loro attività*
- 2) *Effettuare una stima dell'entità dei rischi identificati (alta, media, bassa...)*
- 3) *Definire le misure per eliminare o quantomeno ridurre il più possibile tali rischi*

QUALI RISCHI VALUTARE

Tutti i rischi per la sicurezza e/o la salute dei lavoratori di un'impresa

Sono compresi

- *Stress da lavoro*
- *Rischi legati a*
 - *Differenze di genere (lavoratrici in gravidanza...)*
 - *Età (minori, anziani...)*
 - *Provenienza da altri Paesi (immigrati...)*
 - *Tipologia specifica di contratto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato...)*

CHI DEVE FARE LA VALUTAZIONE



Servizio di
Prevenzione e
Protezione



Responsabile Servizio di
Prevenzione e Protezione

Medico Competente
(se nominato)

in **COLLABORAZIONE** con



DATORE DI LAVORO

CONSULTAZIONE preventiva




Lavoratori



Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza

FASI DELLA VALUTAZIONE

FASE 1) Identificazione dei rischi



FASE 2) Misurazione dei rischi

FASE 1)

Innanzitutto si individuano le fonti di pericolo presenti sul luogo di lavoro che possono provocare danni (agenti chimici cancerogeni, scale, pavimenti sconnessi...)

Successivamente, si determina l'esposizione (COME/A QUANTO/PER QUANTO TEMPO) delle persone a ciascuna fonte di pericolo individuata

Per identificare i pericoli ci si può servire di

- Documentazione (es. schede di sicurezza dei prodotti, manuali d'uso delle macchine)*
- Sopralluoghi negli ambienti di lavoro*
- Interviste ai lavoratori*

FASE 2)

Consiste nell'assegnare un «valore» a ogni rischio identificato

Si possono impiegare metodi

- *Qualitativi o semiquantitativi*

definizione di «giudizi» per la probabilità e l'entità del danno e di corrispondenti indici numerici

- *Quantitativi*

Applicazione di modelli matematici che considerano il rischio R come funzione complessa di P e D


ESPRESSIONE DEL RISCHIO

Dal punto di vista matematico il rischio si esprime, in maniera semplificata, come

$$R = P \times D$$

P = probabilità che si verifichi un danno in seguito all'esposizione a una fonte di pericolo

D = entità del danno («magnitudo»)



P

- 1 = Bassissima
- 2 = Medio-bassa
- 3 = Medio-alta
- 4 = Elevata

D

- 1 = Trascurabile
- 2 = Modesta
- 3 = Notevole
- 4 = Ingente

MATRICE DI RISCHIO

Metodo semiquantitativo per la stima dei rischi, basato sull'equazione

$$R = P \times D$$

a P e D sono assegnati valori numerici (da 1 a 4) e giudizi di merito corrispondenti

Probabilità (P)	Entità del danno (D)
1 Bassissima	1 Trascurabile
2 Medio-bassa	2 Modesta
3 Medio-alta	3 Notevole
4 Elevata	4 Ingente

PARAMETRI PROBABILITÀ

1 Bassissima

L'evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi indipendenti e poco probabili. L'evento non si è mai presentato durante l'attività produttiva

2 Medio - bassa

L'evento dannoso è poco probabile ma possibile. È legato al contemporaneo verificarsi di più eventi non necessariamente indipendenti e di probabilità non trascurabile. L'evento si è presentato raramente durante l'attività produttiva

3 Medio - alta

L'evento dannoso è probabile. Tipicamente legato a funzionamenti anomali delle macchine e degli impianti, non rispetto delle procedure di lavoro, non utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione. L'evento si è presentato con una certa frequenza durante l'attività produttiva

4 Elevata

L'evento dannoso è altamente probabile. Con le stesse caratteristiche precedenti, tende a verificarsi diverse volte. L'evento si presenta molto frequentemente nell'attività produttiva

PARAMETRI ENTITÀ DEL DANNO

- 1 Trascurabile** Il danno è rapidamente reversibile e di scarsa entità. Non comporta l'abbandono del posto di lavoro
- 2 Modesta** Il danno comporta una parziale limitazione funzionale reversibile in pochi giorni con completo ripristino della capacità lavorativa
- 3 Notevole** Il danno comporta una limitazione funzionale reversibile solo dopo un certo tempo con eventuale riduzione della capacità lavorativa
- 4 Ingente** Il danno è irreversibile e comporta una notevole e permanente riduzione della capacità lavorativa, o l'inabilità, o la morte

FASE 2)

Consiste nel confrontare il valore stimato per ciascun rischio con i limiti di accettabilità e stabilire quali rischi sono **ACCETTABILI** e quali **NON SONO ACCETTABILI**

Per alcuni fattori di rischio i limiti sono fissati dalla normativa (rumore, vibrazioni, radiazioni...), mentre per altri ci si basa su

- Norme tecniche
- Buone prassi
- Politiche aziendali

In base ai risultati si decide la **priorità** degli interventi necessari

Stima del rischio

$$R = P \times D$$

		Probabilità				FREQUENZA
		1	2	3	4	
danno MAGNITUDO	1	1	2	3	4	
	2	2	4	6	8	
	3	3	6	9	12	
	4	4	8	12	16	



Valori di riferimento	Tempi e modalità di intervento
R = 16	Interventi da effettuarsi IMMEDIATAMENTE
R = 9-12	Interventi da effettuarsi URGENTEMENTE (30-60gg)
R = 6-8	Interventi da effettuarsi in tempi ragionevolmente BREVI (60 – 80 gg)
R = 3-4	Quando e se possibile si dovrebbero effettuare interventi per il miglioramento della situazione operativa mediante una programmazione dei lavori (<360gg)
R = 1-2	Attività di NORMALE MANUTENZIONE ed eventuale miglioramento delle condizioni operative in relazione alle evoluzioni tecnologiche applicabili.

IL DATORE DI LAVORO



REVISIONE DELLA VALUTAZIONE


La valutazione dei rischi non è un qualcosa di «fisso nel tempo» bensì è un processo «dinamico» che deve essere ripetuto in caso di

- Modifiche dei processi produttivi o dell'organizzazione del lavoro aventi impatto su salute e sicurezza, oppure*
- evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, oppure*
- accadimento di infortuni significativi, oppure*
- risultati della sorveglianza sanitaria che evidenziano situazioni anomale*

MISURE DI CONTROLLO DEI RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE

Riducono la probabilità che si verifichi un danno in seguito all'esposizione a un determinato rischio, indipendentemente dall'entità del danno



Esempi

- Sostituzione di una sostanza tossica con una innocua*
- Divieto di fumare in presenza di materiali infiammabili*

PREVENZIONE



Definizione di prevenzione

art. 2, lettera n, D.Lgs. 81/08


Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità'

Le misure di **prevenzione** sono di tipo strutturale o organizzativo, come:

- L'**informazione**, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;
- La **progettazione**, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti;
- **L'evitare situazioni di pericolo** che possano determinare un danno probabile (rischio);
- **L'adozione di comportamenti** e procedure operative adeguate.

MISURE DI PROTEZIONE

Riducono l'entità del danno conseguente all'esposizione a un rischio, nel momento in cui il danno si verifica



Esempi

- Spegnimento di un incendio con l'estintore*
- Aspirazione di una sostanza chimica tramite cappa*

La prevenzione andrebbe privilegiata

PROTEZIONE



Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.

Protezione

- La **protezione attiva** è quella che gli stessi operatori devono attivare (Estintori, Arresti di emergenza), indossare (caschi, scarpe).
- La **protezione passiva** interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione incendio).

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

CONTENUTO DEL DVR

- 1) *Dati identificativi dell'azienda*
- 2) *Descrizione dell'attività svolta e dei processi produttivi*
- 3) *Relazione sulla valutazione di tutti i rischi, in cui devono essere specificati i criteri utilizzati per valutarli*
- 4) *Misure di prevenzione/protezione già realizzate, comprese quelle per la gestione delle emergenze*
- 5) *Programma delle misure di prevenzione/protezione da realizzare, in base ai risultati della valutazione*
- 6) *Procedure per l'attuazione delle misure programmate (cosa fare, come farlo, chi lo deve fare)*
- 7) *Nominativi di: RSPP, RLS, Medico competente*
- 8) *Individuazione di mansioni che espongono uno o più lavoratori a rischi particolari*

VA ELABORATO AL TERMINE DELLA VALUTAZIONE

GESTIONE DEL DVR

È obbligatorio, come la valutazione dei rischi

*Deve avere **data certa**, o attestata anche mediante firma del Datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del Medico competente*

Deve essere custodito in azienda, anche su supporto informatico, e può essere consultato, su richiesta, dal RLS

Deve essere rielaborato in caso di revisione della valutazione dei rischi

4[^] PARTE

Soggetti della sicurezza

D.Lgs.81/2008: RESPONSABILITA' coinvolte nella gestione della sicurezza



Responsabilità **OPERATIVE**

Responsabilità **CONSULTIVE**

Datore di lavoro - **Dirigente**

(Imprenditore e organizzatore)

Responsabile **RSPP**

Preposto

(Vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)

Addetti **ASPP**

(Facoltativi)

Lavoratore

(esegue correttamente le procedure lavorative e le procedure di sicurezza)

Medico Competente

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza **RLS**

DATORE DI LAVORO

CHI È E COSA FA

- *Ha la responsabilità di un'impresa*
- *Titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori*
- *Ha poteri gestionali e di spesa*
- *Deve applicare tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori*



CHI È A SCUOLA

È il *Dirigente scolastico*

Meglio noto come *Preside*



Compiti del Datore di Lavoro

- **Individua** il RSPP e il ASPP con cui collabora alla redazione del documento di valutazione dei rischi
- **Promuove** ogni idonea iniziativa di informazione e formazione
- **Programma ed organizza** le emergenze
- **Richiede** agli enti locali la realizzazione degli interventi necessari per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori; con tale richiesta si intende assolto l'obbligo di competenza del datore di lavoro.
- **Sospende** in caso di pericolo grave o imminente le attività scolastiche.

DIRIGENTE

CHI È E COSA FA

- *Per conto del datore di lavoro, dirige e organizza l'attività lavorativa o una parte di essa*
- *In pratica, è il "braccio destro" del datore di lavoro*



CHI È A SCUOLA

Possono essere dirigenti

- *Vicario del dirigente scolastico
o Vicepresidente*
-



LAVORATORI

CHI SONO E COSA FANNO

- Prestano servizio alle dipendenze del datore di lavoro, con o senza stipendio, anche per apprendere un mestiere o una professione (tirocinanti, stagisti...)
- Hanno diritto a essere tutelati sul ~~posto~~ di lavoro,
- Hanno il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella dei colleghi



CHI SONO A SCUOLA

Sono considerati lavoratori

- *Insegnanti*
- *Personale non docente ausiliario e amministrativo*
- *Studenti solo quando*



Fanno esercitazioni in laboratorio usando

- agenti chimici*
- agenti biologici*
- macchine*
- attrezzature*

Usano videoterminali (computer + annessi) all'interno di aule di informatica

Doveri dei lavoratori Art. 6

I lavoratori devono:

- a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;**
- b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;**
- c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;**
- d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;**
- e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.**

• D.L. 626-94 Art. 5. - **Obblighi dei lavoratori.**

- **1. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.**
- 2. In particolare i lavoratori:
 - a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 - b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - **g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;**
 - **h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.**

D.L. 81-08 Art. 20 **Obblighi dei lavoratori**

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) **contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;**

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

D.L. 81-08 Art. 20 **Obblighi dei lavoratori**

. g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono

esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

PREPOSTO

PREPOSTO



PREPOSTO

Il preposto è ora infatti definito *“persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”* (art. 2 comma 1 lett. e) D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81).

CHI È E COSA FA

- *Controlla che uno o più lavoratori, ai quali è gerarchicamente superiore (es. Capocantiere, Capofficina), svolgano correttamente la loro attività*
- *Allo stesso tempo, il preposto è soggetto al controllo da parte del datore di lavoro, essendo un lavoratore...*



CHI È A SCUOLA

Possono essere preposti

- *Insegnanti di area scientifica o tecnico-pratici durante l'uso di laboratori o aule attrezzate*



- *Coordinatore del personale ausiliario se presente*
- *Capufficio amministrativo*
- *Responsabile Ufficio tecnico/Magazzino/Biblioteca se presenti*

MEDICO COMPETENTE

CHI È E COSA FA

- *Medico nominato dal datore di lavoro*
- *Effettua la sorveglianza sanitaria*



La sorveglianza sanitaria comprende visite mediche ed accertamenti diagnostici, fatti a lavoratori esposti a specifici rischi (es. rumore, sostanze pericolose)

CHI È A SCUOLA

Scelto dal Dirigente scolastico tra

- *Medici dipendenti*
di strutture pubbliche o private
- *Liberi professionisti*

Isritti in un apposito elenco



**RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP)**

CHI È E COSA FA

- *Nominato dal datore di lavoro*
- *Collabora con lui alla valutazione dei rischi e alla programmazione degli interventi di prevenzione/protezione*
- *Coordina uno o più Addetti (ASPP), che fanno parte del*
Servizio di
Prevenzione e
Protezione



CHI È A SCUOLA

Nominato dal Dirigente scolastico, può essere

- Dipendente interno
- Collaboratore esterno dipendente di
 - ✓ altra scuola
 - ✓ Ente locale
 - ✓ Istituto di salute e sicurezza sul lavoro
- Collaboratore esterno libero professionista



ADDETTI ALLE EMERGENZE

CHI SONO E COSA FANNO

- *Nominati dal datore di lavoro, si occupano di*
 - ✓ *Prevenzione incendi e lotta antincendio*
 - ✓ *Primo soccorso*
 - ✓ *Evacuazione del personale*
 - ✓ *Gestione emergenze in generale (terremoto, black-out...)*
- *Devono intervenire direttamente e rapidamente*
- *Chiamano i soccorsi esterni (es. Vigili del Fuoco, 118) solo se necessario*



CHI SONO A SCUOLA

Individuati dal Dirigente scolastico tra

- *Insegnanti e/o*
- *Personale non docente Adeguatamente formati e addestrati*

In caso di evacuazione della scuola, anche *gli studenti devono collaborare...*




STUDENTI APRI-FILA E CHIUDI-FILA

In ogni classe devono esserci

- 1 o 2 Apri-fila
- 1 o 2 Chiudi-fila

Gli Apri-fila aprono la porta della classe e guidano i compagni, in fila indiana, verso l'«area di raccolta»

I Chiudi-fila si accertano che siano usciti tutti, poi chiudono la porta



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

CHI È E COSA FA

- *Eletto o scelto tra i dipendenti aziendali o tra i rappresentanti sindacali*
- *È un lavoratore “speciale” poichè*
 - *è consultato dal datore di lavoro su valutazione dei rischi, programmazione della prevenzione e nomina di RSPP/Medico competente/Addetti emergenze*
 - *fa da portavoce ai lavoratori e formula proposte per il miglioramento della salute e della sicurezza*
 - *può accedere a tutti i luoghi di lavoro*
 - *può consultare tutti i documenti legati alla sicurezza*
 - *se necessario, si rapporta con Autorità competenti*
 - *partecipa alle riunioni periodiche convocate dal datore di lavoro in imprese con > 15 addetti*



CHI È A SCUOLA

Eletto o scelto tra

- *Insegnanti*
- *Personale non docente*
- *Meglio se appartenente alle rappresentanze sindacali dell'istituto*



D.Lgs.81/2008: RESPONSABILITA' coinvolte nella gestione della sicurezza



Responsabilità **OPERATIVE**

Responsabilità **CONSULTIVE**

Datore di lavoro - **Dirigente**

(Imprenditore e organizzatore)

Responsabile **RSPP**

Preposto

(Vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza)

Addetti **ASPP**

(Facoltativi)

Lavoratore

(esegue correttamente le procedure lavorative e le procedure di sicurezza)

Medico Competente

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza **RLS**

5 PARTE

Organizzazione della prevenzione aziendale

TU Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. *Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*

a) *...*

b) *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*

TU Articolo 43 Disposizioni generali

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

TU Articolo 43 Disposizioni generali

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

TU Articolo 43 Disposizioni generali

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

TU Articolo 44 Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

- 1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.*
- 2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.*

ASSETTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ALLEGATO III-D.M. 10/3/1998

Anno Scolastico 2015 - 2016



ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO	
<u>COORDINATORE</u>	
TALLEI ING. STEFANO	
<u>P. S. INTERRATO</u>	- VENANZONI SERGIO BARTOLONI VEROS
<u>P. CAPANNONI</u>	- MOCHI LUIGI BRANDI ENRICO
<u>P. UFFICI</u>	- COPPARI PATRIZIA
<u>P. RIALZATO</u>	- MARINSALTI LILIANA
<u>P. PRIMO</u>	- PETROCCHI LORENA SIANA NAZZARENA LANCONI NADIA
<u>P. SECONDO</u>	- CARLONI CLAUDIA BIANCHI SILVANA
<u>PALESTRA</u>	- GENEROSO DONATELLA
<u>PALAZZINA P. RIALZ.</u>	- BURESTA NADIA FUCILI LUIGI
<u>MAGAZZINO</u>	- GENEROSO DONATELLA CARDUCCI MASSIMO
<u>APERTURA - CHIUSURA CANCELLI</u>	
Cortile elettrotecnica	- PARRINI ROSALBA
Palazzina	- FUCILI LUIGI
Campo sportivo	- CICONNI MARIELLA
Sostituto	- GENEROSO DONATELLA

PIANO EVACUAZIONE	
<u>P. S. INTERRATO</u>	- VENANZONI SERGIO BARTOLONI VEROS
<u>P. CAPANNONI</u>	- MOCHI LUIGI BRANDI ENRICO CARDUCCI MASSIMO
<u>P. RIALZATO E UFFICI</u>	- ESIDI MARIA COPPARI PATRIZIA
<u>P. PRIMO</u>	- PETROCCHI LORENA SIANA NAZZARENA LANCONI NADIA
<u>P. SECONDO</u>	- CARLONI CLAUDIA BIANCHI SILVANA RONDINI ERmete TOBALDI GIAMMARIO
<u>PALESTRA</u>	- GENEROSO DONATELLA
<u>PALAZZINA</u>	- BURESTA NADIA FUCILI LUIGI
RESPONSABILE AREA DI RACCOLTA PROSPERI MARINO e D'ANNIBALLE ERMANNO	
INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA MOCHI LUIGI e BRANDI ENRICO	
INTERRUZIONE IMPIANTO IDRICO GENEROSO DONATELLA e CARDUCCI MASSIMO	
CHIAMATA SOCCORSO PRESIDE o VICE PRESIDE o SEGRETARIO	
BLOCCO TRAFFICO INGRESSO PRINCIPALE e PALAZZINA MARINSALTI LILIANA COPPARI PATRIZIA FUCILI LUIGI	
<u>APERTURA - CHIUSURA CANCELLI</u>	
Cortile elettrotecnica	- PARRINI ROSALBA
Palazzina	- FUCILI LUIGI
Campo sportivo	- CICONNI MARIELLA

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO	
<u>COORDINATORE</u>	
BARTOLONI VEROS	
<u>PLESSO CENTRALE</u>	- PETROCCHI LORENA BARTOLONI VEROS SIANA NAZZARENA COPPARI PATRIZIA MARINSALTI LILIANA CARLONI CLAUDIA BIANCHI SILVANA PALMUCCI GIAMPALO
<u>PLESSO CAPANNONI</u>	- CARDUCCI MASSIMO
<u>PLESSO PALESTRA E PALASPORT</u>	- GENEROSO DONATELLA
<u>PLESSO PALAZZINA</u>	- BURESTA NADIA FUCILI LUIGI





Addetti al primo soccorso



Devono:

- Mantenere in efficienza i presidi di primo soccorso (cassetta di pronto soccorso)
- Intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano prestate azioni di soccorso non idonee

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO

COORDINATORE

BARTOLONI VEROS

PLESSO CENTRALE-

PETROCCHI LORENA

BARTOLONI VEROS

GIANA NAZZARENA

COPPARI PATRIZIA

MARINSALTI LILIANA

CARLONI CLAUDIA

BIANCHI SILVANA

PALMUCCI GIAMPAOLO

PLESSO CAPANNONI

CARDUCCI MASSIMO

PLESSO PALESTRA

GENEROSO DONATELLA

PLESSO PALAZZINA

BURESTA NADIA

FUCILI LUIGI



Addetti all'antincendio e all'evacuazione



Devono:

- Collaborare alle attività di prevenzione incendi
- Intervenire in caso di emergenza
- Conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (sistemi di allarme, uscite di emergenza, segnaletica di sicurezza, estintori etc.)



ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

COORDINATORE

TALLEI ING. STEFANO

<u>P. S. INTERRATO</u>	-	VENANZONI SERGIO BARTOLONI VEROS
<u>P. CAPANNONI</u>	-	MOCHI LUISI BRANDI ENRICO
<u>P. UFFICI</u>	-	COPPARI PATRIZIA
<u>P. RIALZATO</u>	-	MARINSALTI LILIANA
<u>P. PRIMO</u>	-	PETROCCHI LORENA GIANI NAZZARENA LANCIONI NADIA
<u>P. SECONDO</u>	-	CARLONI CLAUDIA BIANCHI SILVANA
<u>PALESTRA</u>	-	GENEROSO DONATELLA
<u>PALAZZINA P. RIALZ.</u>	-	BURESTA NADIA FUCILI LUISI
<u>MAGAZZINO</u>	-	GENEROSO DONATELLA CARDUCCI MASSIMO

Piani d'evacuazione

ART. 5 DM 10-3-98
***(GESTIONE DELL'EMERGENZA IN CASO DI
INCENDIO)***

- 1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VIII.**
- 2. Ad eccezione delle aziende di cui all'articolo 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di **10 dipendenti**, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio**

7.4 - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, **effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.**

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:



- percorrere le vie di uscita;**
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;**
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;**
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.**

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.

I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme.

Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.

PIANO DI EVACUAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO



PIANO EVACUAZIONE

<u>P. S. INTERRATO</u>	-	VENANZONI SERGIO BARTOLONI VEROS
<u>P. CAPANNONI</u>	-	MOCHI LUIGI, BRANDI ENRICO CARLUCCI MASSIMO
<u>P. RIALZATO E UFFICI</u>	-	ESIDI MARIA COPPARI PATRIZIA
<u>P. PRIMO</u>	-	PETROGCHI LORENA GIANA NAZZARENA LANCIONI NADIA
<u>P. SECONDO</u>	-	CARLONI CLAUDIA BIANCHI SILVANA RONDINI ERMETE TOBALDI SIAMMARIO
<u>PALESTRA</u>	-	GENEROSO DONATELLA
<u>PALAZZINA</u>	-	BURESTA NADIA FUCILI LUIGI

RESPONSABILE AREA DI RACCOLTA
PROSPERI MARINO e D'ANNIBALLE ERMANNO

INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA
MOCHI LUIGI e BRANDI ENRICO

INTERRUZIONE IMPIANTO IDRICO
GENEROSO DONATELLA e CARBUCCI MASSIMO

CHIAMATA SOCCORSO
PRESIDE o VICE PRESIDE o SEGRETARIO

BLOCCO TRAFFICO INGRESSO PRINCIPALE e PALAZZINA
MADRISALTI LILIANA COPPARI PATRIZIA
FUCILI LUIGI

APERTURA - CHIUSURA CANCELLI

Cortile elettrotecnica	-	PARRINI ROSALBA
Palazzina	-	FUCILI LUIGI
Campo sportivo	-	CICCONI MARIELLA

APERTURA - CHIUSURA CANCELLI

Cartile elettrotecnica	-	PARRINI ROSALBA
Palazzina	-	FUCILI LUIGI
Campo sportivo	-	CICCONI MARIELLA
Sostituta	-	GENEROSO DONATELLA

Compiti degli alunni in caso d'evacuazione

All'ordine di evacuazione dell'edificio: Mantenendo la calma, seguendo le procedure stabilite e le istruzioni del docente, gli alunni dovranno adottare il seguente comportamento:

- Mantenere l'ordine e l'unità della classe durante e dopo l'evacuazione
- Tralasciare il recupero di oggetti personali: libri, cartelle etc.
- Uscire in fila indiana questo per impedire che eventuali compagni spaventati possano prendere la direzione sbagliata o mettersi a correre e per infondere coraggio.

Collaborare con l'insegnante per controllare le presenze dei compagni dopo

Compito dell'alunno apri fila

L'alunno apri – fila ha l'incarico di aprire le porte e guidare la classe al punto di raccolta, seguendo la via prestabilita o una alternativa nel caso che quella assegnata alla classe risultasse inagibile.

Raggiunta l'area di raccolta collabora con il docente nel controllare la presenza di tutti i componenti la classe e consegna il modulo d'evacuazione al responsabile dell'area di raccolta.

Compito dell'alunno chiudi fila

L'alunno chiudi-fila deve:

- verificare la completa assenza dei compagni nella classe evacuata e **chiudere la porta**, che sarà segnale di classe vuota.
- Collaborare con l'insegnante ad aiutare i compagni in difficoltà a lasciare l'edificio scolastico

**organi di vigilanza,
controllo e assistenza**

D.Lgs. 81/08



Sicurezza

organi di vigilanza, controllo e assistenza

organi di vigilanza, controllo e assistenza

A.S.U.R. (aree vaste)

I.N.A.I.L.

Vigili del Fuoco

Ispettorato del lavoro

Carabinieri



grazie per l'attenzione